(N. 1)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione**

(SEGNI)

**di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1953**

---

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1953, n. 451, recante disposizioni sugli scrutini e sugli esami nelle scuole secondarie per l'anno scolastico 1952-53.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Nel febbraio 1953 fu prediposto un disegno di legge inteso a richiamare in vigore per le sessioni di esame del corrente anno scolastico le norme del decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertite in legge con la legge 25 luglio 1952, n. 1059, che avevano regolato la materia limitatamente all'anno scolastico 1951-52.

Tale disegno di legge fu approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati in sede legislativa il 13 marzo scorso, con due emendamenti aggiuntivi, concernenti uno la estensione alle scuole in lingua slovena della provincia di Gorizia delle norme sulle scuole in lingua tedesca della provincia di Bolzano, e l'altro la scelta dei membri aggregati che i presidenti delle commissioni nominano per gli esami su materie non fondamentali per cui manchi l'esaminatore specifico fra i membri di nomina ministeriale.

Peraltro, per il sopravvenuto scioglimento delle Camere, non vi fu modo successivamente di sottoporre detto disegno di legge anche allo esame del Senato e si rese necessario, stante l'urgenza di dare una base giuridica agli esami delle due sessioni dell'anno in corso, far luogo all'emanazione del decreto-legge 21 giugno 1953, n. 451, il cui testo è analogo a quello del disegno di legge originario, come approvato dalla Camera dei deputati.

Il presente disegno di legge è inteso, appunto, alla conversione in legge del decreto-legge medesimo, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

## DISEGNO DI LEGGE

—

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1953, n. 451, concernente disposizioni sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1952-1953.

ALLEGATO.

*Decreto-legge 21 giugno 1953, n. 451, pubblicato sulla* Gazzetta Ufficiale *n. 140 del 22 giugno 1953.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme con forza di legge per disciplinare gli esami delle sessioni del corrente anno nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione di concerto col Ministro per il Tesoro;

DECRETA:

*Articolo unico.*

Le norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche, contenute nel decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito in legge con la legge 25 luglio 1952, n. 1059, sono richiamate in vigore per l'anno scolastico 1952-53, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Nelle provincie di Bolzano e Gorizia i membri della Commissione per esami in lingua tedesca e in lingua slovena possono essere scelti anche fra i non abilitati che abbiano almeno tre anni di insegnamento nelle scuole secondarie superiori statali, purchè forniti di laurea ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« È data facoltà al presidente di aggregare alla Commissione giudicatrice, scegliendoli preferibilmente fra gli insegnanti di ruolo, membri particolarmente competenti, con voto consultivo, per l'accertamento della preparazione dei candidati in materie speciali ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 21 giugno 1953.

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI.